

degli articoli, la votazione segreta di questo disegno di legge è rimessa a domani insieme con quella dei disegni di legge testè approvati.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

Se ne dia lettura.

RIENZI, segretario legge: (V. Stampato n. 1227-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Podrecca.

PODRECCA. Abbiamo assistito in questa Assemblea a discussioni dottissime in materia di politica ecclesiastica, e pur l'altro giorno abbiamo udito il vibrante discorso del ministro guardasigilli sull'*exequatur*; e la stampa cattolica ha gettato alte grida d'allarme soprattutto imputando al ministro delle velleità di persecuzione villana e scortese (sono parole della stampa allarmata) dimenticando che ben altrimenti energiche sarebbero le repressioni e i provvedimenti, se si imitasse Cavour, il quale consentiva ed applaudiva a che il ministro Siccardi prendesse l'arcivescovo di Torino Franzoni, un Caron del tempo, per il collare e lo facesse mettere in prigione. Cosa che noi, pur dal punto di vista di avversari ad oltranza, non possiamo approvare, ma che ricordiamo anche perchè dimostra quanto cammino abbia fatto il concetto di rispetto alla libertà di pensiero.

Da quando venne pronunziato il motto « libera Chiesa in libero Stato » e anche prima, fino ai motti più recenti: « libere fedi o libere Chiese in Stato sovrano », la legislazione ecclesiastica ha scritto dei monumenti di sapienza giuridica, ma ciascuno di quei monumenti o documenti era il simbolo, il sigillo di un momento storico, la sintesi di uno stato di fatto. Cosicchè abbiamo le leggi, che io ora accenno rapidamente, sulla espulsione dei gesuiti dal Piemonte che infestavano, dicevano allora i conservatori, il suolo dello Stato; così l'abolizione del foro ecclesiastico, la soppressione

di enti ecclesiastici e secolari ritenuti inutili al funzionamento del culto cattolico, così dicevano i conservatori del 1865; così la proclamazione di Roma capitale del 1861; come la promulgazione della legge di abolizione delle corporazioni religiose e le altre connesse del 1862-63 per le provincie di Roma e finalmente la legge delle guarentigie del 1871. Tutte queste leggi hanno risposto a momenti storici nella successiva evoluzione sì dello Stato che della Chiesa.

Orbene, noi siamo rimasti a quelle leggi, le rievochiamo, le analizziamo, cerchiamo di applicarle alle contingenze del momento senza però domandarci se la Chiesa di oggi sia quella di cinquanta anni fa o anche di venti o anche di dieci anni fa.

Ora io penso che la Chiesa cattolica non abbia più nessuno dei fini essenziali e dei caratteri formali coi quali si è prodotta e costituita, quindi le leggi che regolavano i rapporti fra Stato e Chiesa non hanno più ragione di essere.

La Chiesa primitiva, la *ecclesia*, la *religio*, unione di fedeli, provvedeva da sè al culto.

Provvedeva con le offerte spontanee; aveva le offerte specifiche per tutte le varie forme e destinazioni del culto. Provvedeva all'altare, alla fondazione di cattedre, provvedeva con le *procurationes*, persino alle trasferte dei pastori da un luogo all'altro.

Aveva quindi sistemato, provveduto a tutte le necessità della Chiesa per l'esercizio del culto.

Non ha questa *religio* primitiva la proprietà fondiaria; è povera come chi attende ogni ricchezza dal cielo in una vita futura, ed è anche pura come chi non ha cupidigie temporali.

Ma successivamente lo Stato o il principe (io non voglio certo rifare qui la storia delle concessioni date e dei privilegi largiti alla Chiesa) lo Stato e il principe hanno ritenuto bene di accordarle la capacità di possedere.

Taluni maligni, che appartengono al mio partito, dicono magari per utilizzarne la influenza spirituale a proprio vantaggio, in quanto potevano esercitarsi pressioni sopra le plebi, con minacce di carattere spirituale, a vantaggio dei potenti; ma io voglio dare per provato che non per utilità politica, ma per rendere possibile l'esercizio del culto, si è ispirato il legislatore italiano nell'accordare riconoscimenti e privilegi e sovvenzioni alla Chiesa cattolica.